

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2007-2013 31 agosto, n. 53

Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Regione Puglia 2007-2013 - Misura 216 - Azione 2 - "Fasce tampone e aree umide". Approvazione del Bando.

Il giorno 31 agosto 2011, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 "Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune";

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG E FEASR";

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007 recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 447/2008 recante "modifica del Reg. (CE) n. 883/2006";

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009 recante "Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003";

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25

maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale;

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del

27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTO il Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;

VISTA la D.G.R. n. 525 del 23/02/2010 recante "Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460";

VISTA la D.G.R. n. 596 del 3/03/2010 recante "Listino Prezzi della Regione Puglia - anno 2010", pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 33 del 05/04/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 "Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno";

VISTA la Determinazione dell'Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di "clausola compromissoria";

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e

l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della misura 216, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

ESAMINATO l'Allegato A," Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto", predisposto dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A,"Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 216- Azione 2;

RITENUTO di stabilire che la domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro le ore 24 del 14 ottobre 2011;

CONSIDERATO che il suddetto Programma rimanda, per la definizione di aspetti procedurali, ad un Manuale delle procedure, la cui adozione sarà effettuata con successivo provvedimento dell'Autorità di Gestione;

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,"Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto", al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 216- Azione 2;
- **di stabilire** che la domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro le ore 24 del 14 ottobre 2011;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - il presente atto, composto di n. 5 fasciate vidimate e timbrate, dall'Allegato A composto da n° 27 fasciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

P.S.R. 2007/2013 – Regione Puglia
Misura 216 - Azione 2 *"fasce tampone e aree umide"*

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale (PSR)

FEASR 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

Bando pubblico

per la presentazione di domande di aiuto

ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

MISURA 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi

AZIONE 2 – Fasce tampone e aree umide

Sommario

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
2. OBIETTIVI DELL'AZIONE.....	
3. TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI.....	
4. SOGGETTI BENEFICIARI	
5. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO	
8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	
9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO	
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO	
11. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI.....	
12. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI	
12.1 Conto corrente dedicato	
12.2 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta.....	
12.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	
12.4 Domanda di pagamento dell'acconto	
12.5 Domanda di pagamento del saldo finale.....	
13. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI.....	
14. RICORSI	
15. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI	
16. SANZIONI	
17. RECESSO/RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI.....	
18. MODIFICHE E VARIANTI	
19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	
20. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	
21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
22. DISPOSIZIONI GENERALI.....	
23. ALLEGATI.....	

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004** “Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- **Reg. (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR) art. 36 lettera b) punto vi e Sottosezione 2, articolo 49;
- **Reg. (CE) 1290/2005** recante: “Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune”;
- **Reg.(CE) n. 885/2006** recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **Reg. (CE) n. 883/2006** recante “Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAOG E FEASR”;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
- **Reg. (CE) 1782/03 all. III e IV artt. 4 e 5 e D.M. 18/10/2007** recante: Mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- **Reg. (CE) 447/2008** recante “modifica del Reg. (CE) n. 883/2006”;
- **Reg. (CE) n. 73/09 del 19 gennaio 2009** recante “Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003”;
- **Reg. (UE) n. 65/2011** che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Reg. (UE) n. 679/2011** che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357**, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- **Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99** - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- **Legge 898/86** – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
- **Legge 689/81** - Modifiche al sistema penale;
- **Linee guida MIPAAF del 14/02/2008** – “Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”;
- **D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125** pubblicato sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- **Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009** concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **Regolamento Regionale del 18 luglio 2008, n. 15** "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008 n. 28** recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 18/07/2008 n.15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- **D.G.R. n. 148 del 12 febbraio 2008**, di approvazione del "Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C (2008) 737;
- **D.G.R. n. 525 del 23/02/2010** recante "Attuazione del Decreto M.i.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (Ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della D.G.R. 16/12/2008 n. 2460";
- **D.G.R. n. 1105 del 26/04/2010** recante approvazione del "Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013" così come modificato a seguito della revisione Health Check C (2010) 1311 del 5 marzo 2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 93 del 26/05/2010;
- **D.G.R. n. 596 del 3/03/2010** recante "Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2010", pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 26/03/2010;
- **Determinazione Dirigente Settore Foreste n. 33 del 05/04/2011** pubblicata sul B.U.R.P. n. 55 del 14/04/2011 "Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" ;
- **Determinazione dell'Organismo Pagatore Agea n.72 del 18/11/2010**, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, in materia di "*clausola compromissoria*".

2. OBIETTIVI DELL'AZIONE

L'azione è finalizzata a generare esternalità positive di particolare valenza naturalistica e paesaggistica e, in particolare, ad accrescere e stimolare la multifunzionalità dell'azienda agricola. La stessa è stata finanziata con le risorse dell'Health Check relativamente alla sfida della *Biodiversità*.

Si vuole promuovere la presenza di elementi strutturali reticolari (fasce tampone, fasce ripariali, siepi e filari) e puntiformi (zone umide, piccoli invasi) del paesaggio in grado di svolgere molteplici funzioni.

In dettaglio gli elementi strutturali reticolari, quali le fasce tampone, le fasce ripariali, le siepi ed i filari di piante arboree, erbacee ed arbustive garantiscono le seguenti funzioni:

- riduzione della velocità di scorrimento delle acque proteggendo le sponde dei fossi dall'erosione;
- favorire la sedimentazione del particolato inquinante e dei sedimenti che arrivano nelle zone umide;
- riduzione dell'impatto di biocidi, fertilizzanti e liquami zootecnici provenienti dalle aree coltivate attraverso una funzione fisica di filtro delle acque e attraverso fenomeni di fitodepurazione;
- fungere da aree rifugio e da corridoi ecologici per la biodiversità animale e vegetale;
- favorire la diversificazione del paesaggio agrario.

Le aree umide, quali elementi strutturali puntiformi, sono biotopi di enorme valore conservazionistico nella regione mediterranea che, oltre a rappresentare un elemento di attrattività in ambito territoriale e paesaggistico, favoriscono il mantenimento e l'incremento della biodiversità, assicurando:

- la diffusione sul territorio di habitat idonei alla tutela ed allo sviluppo della flora e della fauna;

- la regimazione delle acque nel corso degli eventi di piena;

Gli **obiettivi prioritari** dell'azione sono i seguenti:

1. conservazione della biodiversità;
2. tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
3. tutela del territorio.

Da questi discendono i seguenti **obiettivi specifici**:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat, tra cui i pascoli steppici, attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale";
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale.

Gli obiettivi prioritari e gli obiettivi specifici si realizzano attraverso il sostegno alle spese legate ad investimenti in grado di valorizzare sotto il profilo della sostenibilità ambientale le zone Natura 2000 interessate, che rappresenta l'**obiettivo operativo** dell'azione. Tali investimenti non determinano alcun rilevante aumento nel valore o della redditività dell'azienda agricola o zootecnica ma determinano unicamente un aumento del valore paesaggistico ed ambientale del contesto territoriale entro il quale l'azienda è ubicata.

Si tratta, pertanto, di obiettivi funzionali alla valorizzazione in termini di pubblica utilità, attraverso la preservazione delle risorse naturali, che qualificano le zone Natura 2000 consentendone la salvaguardia a beneficio dell'intera collettività (art. 41, comma b) Reg. CE 1698/05).

3. TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

L'azione mira alla realizzazione di **fasce tampone** che fungano da "barriere-filtro" naturali per ridurre l'impatto di aree agricole intensive sulle limitrofe aree a coltivazione estensiva e sui corpi idrici. Tali barriere saranno formate da vegetazione naturale erbacea – arbustiva - arborea localizzate ai margini di fossi, stagni, canali inerbiti, nelle aree agricole di contatto tra le coltivazioni estensive e le colture intensive.

Analogamente, si intende realizzare **aree umide**, ossia piccoli invasi a carattere permanente o stagionale con eventuale fitodepurazione, idonee ad ospitare popolazioni di anfibi e dell'avifauna, che non potranno essere estese al di sotto di una superficie minima e dovranno consentire un facile accesso alla risorsa da parte della fauna selvatica.

Si tratta di interventi ricadenti nella categoria degli "*investimenti non produttivi*" da realizzarsi in aziende agricole che attueranno sistemi di gestione ecocompatibile, valorizzando in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 in cui sono collocate.

Le tipologie di intervento realizzabili ed ammissibili ai benefici previsti dalla misura 216 azione 2, sono le seguenti:

- realizzazione di fasce di vegetazione naturale erbacea - arbustiva, integrata con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc. che fungano da aree agricole di contatto tra le differenti tipologie di coltivazioni (estensive ed intensive) e le aree umide;
- impianto di filari e siepi, formazioni miste arbustive - erbacee, integrate con fossi, stagni, canali inerbiti, ecc. che fungano da aree agricole di contatto tra le differenti tipologie di coltivazioni (estensive ed intensive) e le aree umide;
- impianto di gruppi arborei/arbustivi isolati con superficie massima di 0,20 Ha e separati da superfici boschive estese per una fascia larga almeno 20 m. Tali raggruppamenti devono essere composti da specie arboree o arbustive autoctone (querce, latifoglie minori, arbusti della macchia mediterranea,

rosacee) o comunque tipiche dei sistemi agro-pastorali tradizionali (es. gelso, azzeruolo, nespolo, sorbo, carrubo). Ciascun gruppo arboreo/arbustivo deve comprendere almeno 3 specie, ciascuna delle quali non deve superare il 40% del totale delle piante;

- realizzazione piccoli invasi, aventi il ruolo di piccole aree umide permanenti o stagionali, eventualmente munite di impianto per la fitodepurazione, potenzialmente colonizzabili da parte degli anfibii, con divieto di immissione di pesci;
- interventi accessori per la valorizzazione delle zone umide, in particolare realizzazione di torrette per l'avvistamento della fauna selvatica e camminamenti (sentieri).

Gli interventi, con estensione lineare, dovranno avere **dimensione minima di 100 metri lineari**, derogabile in virtù della eventuale particolare valenza ambientale espressa attraverso la Valutazione di Incidenza e/o con i piani di gestione delle singole aree.

Le tipologie di opere da realizzare, nonché le modalità di esecuzione e gestione, dovranno essere conformi e coerenti con le misure di conservazione regionali *“Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni”* DGR 1367 del 03 agosto 2007 pubblicato sul BURP n. 126 del 10 settembre 2007, ovvero con le disposizioni dei Piani di Gestione, ovvero con le norme delle aree protette della regione.

Gli **investimenti aziendali dovranno essere realizzati nelle zone Rete Natura 2000** e, in particolare, all'interno dei seguenti gruppi di siti omogenei e con riferimento alle seguenti tipologie prioritarie di intervento:

GRUPPI DI SITI OMOGENEI	TIPOLOGIE PRIORITARIE D'INTERVENTO
SIC Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore cod. IT9110015- Parco Nazionale del Gargano; ZPS Laghi di Lesina e Varano cod. IT9110037; ZPS Lago Lesina cod. IT9110031; Alimini cod. IT9150011; ZPS Stagni e Saline di Punta della Contessa cod. IT9140003 – Parco Regionale Salina di Punta della Contessa.	- Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione; - Valorizzazione di zone umide; - Realizzazione di filari e siepi.
GRUPPI DI SITI OMOGENEI	TIPOLOGIE PRIORITARIE D'INTERVENTO
Valle Fortore, Lago di Occhito cod. IT9110002; Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata cod. IT9110032; Valle Ofanto - Lago di Capacciotti cod. IT9120011; Accadia – Deliceto cod. IT9110033; Monte Sambuco cod. IT9110035; Monte Cornacchia - Bosco Faeto cod. IT9110003.	- Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione; - Realizzazione di filari e siepi.
Zone umide della Capitanata cod. IT9110005; ZPS Paludi Presso il Golfo di Manfredonia cod. IT9110038.	- Realizzazione di filari e siepi; - Realizzazione di aree tampone miste erbacee/arbustive e piccoli invasi con funzione di fitodepurazione.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori, singoli ed associati, iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A., che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono aziende agricole.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN.

5. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Per la concessione dell'aiuto, il beneficiario si impegna a:

1. realizzare investimenti di tipo materiale per opere di pubblica utilità non produttive finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli), in particolare nei gruppi di siti omogenei indicati nel precedente paragrafo 3;
2. realizzare gli interventi secondo quanto previsto dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di aiuto, nel rispetto di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento;
3. comunicare, all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, l'inizio dei lavori preliminarmente al loro avvio e comunque prima della presentazione della/e domanda/e di pagamento;
4. completare gli interventi in progetto e rendicontare le relative spese sostenute entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento;
5. realizzare almeno l'80% dell'entità dell'intervento in progetto, pena la decadenza totale dell'aiuto;
6. consentire ed agevolare i controlli disposti dagli organismi competenti ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario a tal fine;
7. custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di accertamento di regolare esecuzione;
8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006; par.2.2 e 3.1, per investimenti superiori a € 50.000,00;
9. mantenere gli investimenti oggetto di finanziamento in efficienza e nel rispetto della loro destinazione d'uso per una durata di 5 anni dalla data di liquidazione del saldo dell'aiuto concesso (art. 72 Reg. (CE) n. 1968/05);
10. rispettare le norme di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010 pubblicata sul BURP n. 46 del 10.03.10 e s.m.i), nonché di altre norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio – e della circolare Agea n. 507 del 02/07/2010;
11. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari, ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dall'azione, devono possedere i seguenti requisiti:

- a. iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;

- b. legittimo possesso dei terreni oggetto di intervento, previo inserimento degli stessi nel fascicolo aziendale (sono ammissibili le tipologie di possesso e conduzione riconosciute per la costituzione del fascicolo aziendale); nel caso di conduttori non proprietari, gli stessi dovranno acquisire l'autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi in progetto ed a riscuotere gli aiuti, qualora tale autorizzazione non è prevista nel relativo contratto di locazione;
- c. ubicazione dei terreni aziendali, ove sono localizzati gli interventi, ricadenti all'interno di aree Rete Natura 2000;
- d. cantierabilità degli interventi in progetto, alla data di presentazione della documentazione tecnico-amministrativa, ossia il possesso degli eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche.

7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per il presente bando ammonta a **3,529 milioni di Euro**.

Per la realizzazione degli interventi ammissibili della misura 216 azione 2 "Fasce tampone e aree umide" sono previsti aiuti nella sola forma di **contributo in conto capitale**.

L'aiuto pubblico concedibile è pari al 100% del costo totale sostenuto per la realizzazione degli interventi in progetto, secondo i massimali delle singole voci di spesa previste dai prezziari:

- *"Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2010"* approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 del 3/03/2010;
- *Prezziario dei Lavori ed Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno* approvato con Determina Dirigenziale n.33 del 05/04/2011, pubblicata sul BURP n.55 del 14/04/2011.

Il pagamento potrà essere erogato secondo tre distinte tipologie:

- **Anticipo**, previa presentazione di garanzia fideiussoria a copertura del 110% dell'anticipazione richiesta.
- **Acconto o S.A.L.**, su stato di avanzamento dei lavori.
- **Saldo** dell'aiuto concesso, previa comunicazione di ultimazione dei lavori, con allegata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi.

I tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle diverse tipologie di domanda di pagamento e della documentazione da allegare vengono specificate al successivo paragrafo 12 "Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari".

8. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati di seguito:

Criteri di selezione	Punteggio
Investimenti aziendali realizzati all'interno dei siti omogenei e con riferimento alle tipologie prioritarie di intervento previste dalla scheda di misura	10
Contemporanea adesione ad una o più delle seguenti misure: 214, 216/1, 221, 226, 227	4
Domanda di investimenti aziendali presentata da imprenditori aggregati (non cumulabile con successiva)	6

Criteri di selezione	Punteggio
Domanda di investimenti aziendali presentata da imprenditori aggregati aventi aziende contigue (non cumulabile con precedente)	8

Il massimo punteggio attribuibile è di punti 22.

A parità di punteggio sarà data **priorità all'investimento aziendale con costo totale inferiore**.

Il punteggio relativo alla contemporanea adesione si potrà attribuire per le misure su indicate ritenute ammissibili a finanziamento, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Si precisa che per le tipologie di imprenditori aggregati si intendono le forme di aggregazione legalmente riconosciute come A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) e come A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo).

In tali casi la domanda di aiuto potrà essere presentata dai singoli componenti dell'A.T.I. o dell'A.T.S. , purché in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al precedente paragrafo 6; analogamente la domanda di aiuto potrà essere presentata dall'aggregazione come A.T.I. o A.T.S., purché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al precedente paragrafo 6.

Il punteggio relativo alla contemporanea adesione ad una o più delle seguenti misure: 214, 216/1, 221, 226 e 227, nel caso di domande presentate tramite ATI o ATS, sarà attribuito qualora il 51% dei soggetti componenti l'aggregazione aderisca contemporaneamente a tali misure.

Il punteggio attribuito in base ai criteri di selezione della misura/azione viene dichiarato in domanda di aiuto ed è successivamente accertato in fase di istruttoria.

9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN (www.sian.it) gestito dall'AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o dallo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati all'accesso del portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare la richiesta dell'autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP, secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA..

Il termine ultimo per il rilascio informatico della domanda è fissato alle ore 24 del 14 ottobre 2011.

Il procedimento di gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

1. Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro le ore 24 del 14 ottobre 2011. Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data di rilascio della domanda di aiuto ed il mantenimento degli impegni e degli obblighi previsti dal bando, sia in merito alla natura degli stessi che alla loro durata, decorre dalla data di concessione dell'aiuto.

Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 216 azione 2 sarà verificato in fase di compilazione della domanda sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista, l'operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto ed il titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nella stessa e nella documentazione allegata.

2. Pubblicazione dell'elenco delle domande rilasciate sul portale con relativo punteggio

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in base al punteggio dichiarato e calcolato secondo i criteri di selezione riportati al precedente paragrafo 8, con apposito provvedimento amministrativo pubblica l'elenco delle domande rilasciate sul portale, con il relativo punteggio, e ne determina, nei limiti della disponibilità finanziaria del bando, l'ammissibilità alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa, definendo inoltre i termini e le modalità per la presentazione della domanda di aiuto cartacea e della documentazione tecnico-amministrativa di cui al successivo paragrafo 10.

Tale provvedimento sarà pubblicato sul BURP, nonché sul sito internet www.regione.puglia.it alla sezione PSR, e la pubblicazione riveste il valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

I beneficiari inseriti nell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale www.sian.it, e ammessi alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, dovranno inviare entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento dirigenziale di cui al punto 9, la domanda cartacea completa degli allegati richiesti.

Tale documentazione, **in unico plico chiuso**, dovrà essere inviata tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura (UPA) competente per territorio dove ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di investimento, ai seguenti indirizzi:

UPA BARI – Lungomare N: Sauro 45/47 – 70121 BARI
UPA BRINDISI – Via Tor Pisana 120 - 72100 BRINDISI
UPA FOGGIA – Piazza U. Giordano 1 – 71100 FOGGIA
UPA LECCE – Viale Aldo Moro – 73100 LECCE
UPA TARANTO Via Tirrenea 4 – 74100 TARANTO

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

Regione Puglia – Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di _____
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Domanda di aiuto n. _____ con documentazione
ASSE II – MISURA 216 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

AZIONE 2 – Fasce tampone e aree umide

Ogni plico dovrà contenere una singola domanda con la relativa documentazione richiesta.

Al fine della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda cartacea farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda cartacea coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Alla domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte, deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità;
2. Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare, redatta firmata e timbrata da tecnici agricoli abilitati ed iscritti ad Ordini, Albi o Collegi Professionali, completa di:
 - computo metrico estimativo per singola voce di costo, con riferimento all'origine del dato (codici prezziari o preventivo) e quadro riepilogativo degli investimenti;
 - eventuali preventivi (almeno 3), per voci di costo non contemplate dai prezziari ufficiali, con relazione giustificativa della scelta operata;
 - allegati cartografici (corografia, planimetrie, eventuali ulteriori rilievi cartografici) con dettaglio dell'ubicazione degli interventi nelle aree della Rete Natura 2000 e , qualora trattasi di aziende contigue con attribuzione del relativo punteggio, indicazione dei corpi fondiari contigui;
3. Copia visura camerale in corso di validità;
4. Copia del titolo di possesso delle particelle sulle quali ricadono gli interventi: titolo di proprietà e/o del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato;
5. Copia consenso del proprietario/comproprietario, nei casi di affitto/comproprietà;
6. Per le ATI/ATS Copia dell'atto costitutivo sotto forma di scrittura privata autenticata da notaio e registrata presso il competente Ufficio del Registro atti privati o di atto pubblico;
7. Per le ATI / ATS: nel caso di aziende partecipanti in forma aggregata e/o con aziende contigue, tale aggregazione dovrà essere descritta e giustificata nella relazione tecnica e nei relativi allegati cartografici;
8. Autocertificazione di regolare assunzione di manodopera (anche in mancanza di assunzione), ed eventuale presenza di segnalazioni e/o verbali di controllo di Enti competenti;
9. **copia dei titoli abilitativi**, previsti dalle vigenti normative urbanistiche, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi non sussiste alcun obbligo di acquisizione.

La domanda è ritenuta non ricevibile nei seguenti casi:

- a) Presentazione fuori termine della domanda e della documentazione allegata;
- b) Modalità di presentazione della domanda difforme da quanto indicato al presente bando;
- c) Mancata presentazione anche di un solo documento elencato al precedente punto 9;
- d) Mancata sottoscrizione della domanda d'aiuto e/o delle dichiarazioni allegate;

La domanda di aiuto in forma cartacea presentata, all'UPA competente, deve essere uguale in tutte le sue parti a quella rilasciata dal portale SIAN, qualsiasi modifica apportata comporterà la non ricevibilità della domanda stessa.

Ai titolari delle domande di aiuto ritenute non ricevibili l'UPA competente comunica l'esito istruttorio a mezzo di raccomandata a/r con la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/1990.

Le domande ritenute ricevibili vengono ammesse alla successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa, con la quale si effettueranno le seguenti verifiche:

- Rispetto dei requisiti previsti dal bando;
- Corretta attribuzione del punteggio dichiarato in domanda di aiuto;
- Congruenza e correttezza della documentazione allegata alla domanda di aiuto;

In caso venga verificata l'errata dichiarazione del punteggio l'istanza sarà ricollocata in graduatoria con il nuovo punteggio attribuito; la nuova posizione assunta in graduatoria potrà determinare la non ammissibilità della domanda stessa.

L'UPA che ha eseguito l'istruttoria delle domande di aiuto ritenute non ammissibili comunicherà all'impresa a mezzo di raccomandata a/r la motivazione del rigetto, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/1990.

Trascorsi 45 giorni dalla scadenza della presentazione del plico cartaceo, gli UPA competenti inviano alla Regione Puglia –Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, l'elenco delle domande ritenute ricevibili e ammissibili agli aiuti.

Con apposito provvedimento regionale sarà approvata la graduatoria di ammissibilità, da pubblicarsi sul BURP.

A ciascuna ditta beneficiaria, a mezzo di raccomandata a/r, si comunicheranno i termini, gli importi dell'investimento approvato e la concessione degli aiuti.

11. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

I lavori e le opere di cui al presente bando possono essere eseguiti da:

- a) imprenditore agricolo beneficiario e/o componenti del nucleo familiare, con le limitazioni stabilite al successivo paragrafo 12 (la spesa ammissibile agli aiuti non può essere superiore al 42,25% dell'intero importo rendicontato in ciascuna domanda di pagamento);
- b) impresa terza, idonea ad eseguire gli interventi approvati;
- c) manodopera aziendale e/o extra aziendale.

Nella prima fattispecie, l'impresa beneficiaria potrà eseguire i lavori direttamente e/o con i componenti del proprio nucleo familiare.

Nella seconda fattispecie, l'impresa beneficiaria affida, in toto o in parte, i lavori ad imprese, idonee ad eseguire gli interventi approvati. Nel caso di parziale affidamento è necessario che siano esattamente identificate le tipologie di interventi che devono essere eseguiti dalle imprese terze.

Nella terza fattispecie l'impresa beneficiaria esegue i lavori con manodopera aziendale e/o extra aziendale in possesso di qualifica professionale coerente con la tipologia dei lavori da effettuare.

Le imprese beneficiarie e le imprese esecutrici delle opere in progetto sono obbligate al rispetto delle norme previste nei piani di gestione ed alle prescrizioni ed indicazioni delle autorizzazioni ottenute dagli Enti preposti.

12. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, attualmente vigenti e pubblicate sul sito del suddetto Ministero.

La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dal giorno successivo alla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale Sian.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi:

1. fatture - fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori – per l'importo complessivo delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori affidati ad imprese terze;
2. buste paga regolarmente quietanzate nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
3. documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare (relazione sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal tecnico incaricato attestante il numero complessivo delle giornate lavorative prestate dal beneficiario e/o dai componenti del suo nucleo familiare per l'esecuzione dei lavori di ripristino, la descrizione analitica degli interventi eseguiti, con la relativa quantificazione fisica e finanziaria, l'esatta ubicazione degli stessi con apposito elaborato planimetrico).

I lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o da manodopera aziendale e/o extra aziendale con o senza l'ausilio del beneficiario, devono essere giustificati esclusivamente in applicazione dei costi standard di cui dell'art 53 del Reg. CE 1974/2006, verificati sulla base dei prezziari di cui al precedente paragrafo 7.

Si specifica che per ciascuna domanda di pagamento relativa ad acconto su stato di avanzamento dei lavori o al saldo finale, la spesa complessiva ammissibile agli aiuti per lavori eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare dello stesso, non potrà essere superiore al 42,25% dell'intero importo rendicontato in domanda.

L'impresa beneficiaria deve effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte esecutrici degli interventi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
- Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile".

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti, eventuali pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, espressamente previste per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71) di cui al precedente punto 3 del presente bando.

In riferimento agli interventi da realizzare si fa riferimento ai prezzi indicati nel *“Prezziario regionale dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno”*, e *“Listino Prezzi della Regione Puglia”*, vigenti alla data di rilascio sul portale della domanda di aiuto.

Per voci di costo non contemplate dai suddetti documenti dovranno essere presentati tre preventivi per categoria omogenea di fornitura con relativa relazione giustificativa della scelta operata.

Le **spese generali** potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 6% del costo totale degli investimenti al netto dell'I.V.A. Per spese generali si intendono quelle sostenute per la costituzione dell'ATI e ATS, per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le consulenze ambientali. Sono ammissibili, inoltre, le spese delle polizze fidejussorie.

Si specifica che l'IVA non è una spesa considerata ammissibile e non verrà, di conseguenza, rimborsata.

12.1 Conto corrente dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi all'esecuzione degli interventi.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà aprire un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento, di natura pubblica o privata (ivi compresi i mezzi propri). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di realizzazione delle opere di ripristino e di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici.

12.2 Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (Agea). A tal fine i beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita nel manuale Agea.

Copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata sul portale SIAN con la relativa documentazione deve essere presentata agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire in diverse fasi (anticipazione, acconto su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo finale.

Relativamente alle domande di pagamento dell'aiuto si stabilisce che la ditta beneficiaria è obbligata a rilasciare la domanda sul portale SIAN e a presentare copia cartacea della stessa all'Ufficio Provinciale

dell'Agricoltura competente per territorio, completa di tutta la documentazione elencata ai successivi paragrafi, entro la data fissata dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di €. 154.937,07 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale). Alla richiesta Prefettizia dovrà essere allegato il certificato d'iscrizione, riportante l'apposita dicitura antimafia, della ditta beneficiaria presso la CCIAA.

12.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Il beneficiario a seguito della comunicazione di concessione dell'aiuto potrà presentare domanda di pagamento dell'anticipazione dal 30% al 50% dell'aiuto pubblico concesso, nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA per tali domande di pagamento, stipulando apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa (da allegare alla domanda cartacea di pagamento) devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione - autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it - e devono avere una validità di 24 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

La procedura di garanzia informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN nell'area pubblica, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Le modalità procedurali sono riportate nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La fideiussione potrà essere svincolata al seguito del pagamento del saldo.

12.4 Domanda di pagamento dell'acconto

La domanda di pagamento di acconto su stato avanzamento lavori (SAL) deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita da Agea.

E' possibile presentare due domande di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori pari ad un importo minimo di almeno il 30% dell'aiuto concesso, fino ad un massimo del 90%.

Il soggetto beneficiario che ha presentato domanda di pagamento dell'anticipo, qualora abbia già realizzato interventi per un importo pari almeno al 30% del contributo complessivamente concesso, può presentare anche domanda di pagamento di acconto sullo stato di avanzamento di lavori.

Si precisa che il beneficiario non potrà richiedere pagamenti dell'aiuto nella forma di anticipazione e/o di SAL. (max due) di importo superiore al 90% dell'aiuto concesso.

Il beneficiario dovrà corredare la domanda di pagamento di acconto su SAL, con documentazione giustificativa dello stesso (fatture - fiscalmente in regola, quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria della ditta esecutrice dei lavori - e/o buste paghe e altri documenti aventi valore probatorio equivalente).

Nel caso di domande di pagamento di acconto su SAL in cui rientrano anche lavori effettuati direttamente dal beneficiario si dovrà produrre obbligatoriamente documentazione contabile (fatture o buste paga), per un importo pari ad almeno il 57,75% della spesa complessiva rendicontata con il SAL.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- **documenti giustificativi della spesa** corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale e copia (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 216 – Azione 2- PSR Puglia 2007-2013";
- copia **dell'estratto del conto corrente dedicato** dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti del SAL;

la descrizione analitica degli interventi eseguiti, con la relativa quantificazione fisica e finanziaria, l'esatta ubicazione degli stessi con apposito elaborato planimetrico allegato alla domanda di pagamento di acconto o saldo).

- **elaborati tecnici** (planimetrie riportanti l'esatta ubicazione degli interventi) datati e sottoscritti dal professionista abilitato;
- **computo metrico estimativo analitico e quadro riepilogativo di spesa** riportante la contabilità dei lavori eseguiti con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori e/ le forniture), ivi comprese le spese generali;
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione degli operai;
- dichiarazione della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi della legge n. 626/94, ove previsto;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;
- relazione sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal tecnico incaricato dalla stessa per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica della quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- relazione sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal tecnico incaricato per lavori eseguiti da manodopera aziendale e/o extra aziendale, con specifica della quantificazione fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato (come da allegato 2 al presente bando) attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente ai titoli abilitativi conseguiti;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi:
 - di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
 - di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;

- di non aver beneficiato per gli interventi oggetto di aiuto ai sensi della Misura 216 azione 2 del PSR Puglia di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo.

12.5 Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione degli interventi in progetto ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento del saldo finale su apposita modulistica disponibile sullo stesso e presentare all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio copia cartacea della stessa unitamente a tutta la documentazione prevista a corredo.

Gli interventi si intendono ultimati quando le operazioni ammesse ai benefici risulteranno completate e le relative spese - giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie, buste paga e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente - completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito (18 mesi) la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata all'UPA competente per territorio entro lo stesso termine. In tal caso i pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre tale termine.

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo:

- **documenti giustificativi di spesa in originale e copia** (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura "Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 216 – Azione 2 - PSR Puglia 2007-2013";
- copia dell'**estratto del conto corrente dedicato** dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti;
- **elaborati tecnici** (planimetrie riportanti l'esatta ubicazione degli interventi) datati e sottoscritti dal professionista abilitato;
- **computo metrico estimativo analitico e quadro riepilogativo di spesa** riportante la contabilità dei lavori eseguiti con l'indicazione del soggetto che ha eseguito i lavori e/ le forniture), ivi comprese le spese generali;
- **dichiarazione** del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori attestante la regolare posizione degli operai;
- **dichiarazione** della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi della legge n. 626/94, ove previsto;
- **dichiarazione** della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;

- **relazione** sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal tecnico incaricato dalla stessa per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con specifica della quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- **relazione** sottoscritta dalla ditta beneficiaria e dal tecnico incaricato per lavori di ripristini eseguiti da manodopera aziendale e/o extra aziendale, con specifica della quantificazioni fisica (metri lineari, estensione superficiale, ecc.) e finanziaria degli interventi (numero giornate impiegate e costo unitario);
- **dichiarazione** della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato (come da allegato 2 al presente bando) e attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente ai titoli abilitativi conseguiti;
- **dichiarazione** della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi:
 - di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
 - di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;
 - di non aver beneficiato per gli interventi oggetto di aiuto ai sensi della Misura 216 azione 2 del PSR Puglia di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo;
 - l'impegno, a mantenere le opere eseguite in buone condizioni, per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data degli accertamenti finali.
- **certificazione antimafia** rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10) nel caso di contributo pubblico di importo superiore a euro 154.937,06.

13. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

14. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

15. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'azione e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Si prevede l'esecuzione di controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto ammesse, nonché controlli in loco a campione significativo e rappresentativo delle potenzialità di rischio.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, in applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento. In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

In applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

1. dal soggetto concedente;
2. dagli uffici regionali;
3. dal giudice con sentenza;
4. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
5. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
6. Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

16. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "*Manuale delle procedure e dei controlli*" dell'AGEA.

In applicazione del Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 si specifica che:

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto. L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi;

Qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso,

l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla stazione appaltante con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire".

17. RECESSO/RINUNCIA, TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore, che attivano la procedura del recupero debiti (PRD).

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno e comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può essere effettuato attraverso apposita domanda all'UPA competente per territorio. In tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

La possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si ritiene decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

18. MODIFICHE E VARIANTI

Eventuali modifiche agli interventi ammessi ai benefici dovranno essere comunicate, prima della loro esecuzione, agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio allegando i relativi elaborati tecnici.

Gli uffici provinciali, dovranno valutare nel merito le richieste e comunicare alla ditta interessata l'approvazione o motivato diniego

Le varianti ai progetti finanziati possono essere richieste entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo e possono essere presentate per giustificati motivi ed essere riconducibili a condizioni sopravvenute o a causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Non sono ammesse revisioni e/o varianti sostanziali che produrrebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di selezione di cui al bando.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

19. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;
4. Epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia;
5. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
6. L'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere inviata dal Beneficiario finale, o in caso di decesso da un suo erede, all'UPA competente per territorio, e per conoscenza al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

20. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Per eventuali chiarimenti e specificazioni inerenti la Misura è istituito presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale un apposito sportello informativo. Referente dello sportello è il responsabile della Misura 216/2 Arcangelo Mariani:

Responsabile di Misura

Per. Agr. Arcangelo Mariani – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

tel. 080/5405103 Fax 080/5405265

e-mail a.mariani@regione.puglia.it

21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

22. DISPOSIZIONI GENERALI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea e dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, alla domanda di aiuto/pagamento sarà allegata la *"clausola compromissoria"* riportante il seguente contenuto: *"Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare"*.

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà inoltre riportata in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

L'accettazione della suddetta clausola e la firma del modello allegato alla domanda di aiuto/pagamento sono comunque facoltative.

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 216 azione 2 (BURP n. 93 del 26 maggio 2010) e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

23. ALLEGATI

ALLEGATO 1 – facsimile di Richiesta di AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI

ALLEGATO 2 - facsimile di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

ALLEGATO 3 - facsimile di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

ALLEGATO 1*Allegato P.S.R. Puglia***Bando Misura 216 – Azione 2**

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
Lungomare N. Sauro, 45/47
70121 BARI
tel. 080/5405103 Fax 080/5405265
e-mail: a.mariani@regione.puglia.it

Oggetto	Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia MISURA 216 AZIONE 2)
----------------	---

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° ____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR 2007 2013 - MISURA 216 AZIONE 2 ☐

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:**Elenco Ditte – CUAA****Mandato/delega n° _____ Ditte****Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA**

Delega- Autorizzazione

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ P.IVA : _____ CUAA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /P.Agr./ _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Via _____ n° _____ - CAP _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al PSR 2007 2013
MISURA 216 AZIONE 2 ☐
AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN nonché alla
presentazione della documentazione cartacea nei termini previsti a _____

DICHIARA (in caso di variazione)

**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE
DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)**

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di
quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:**Documento di riconoscimento****Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA**

ALLEGATO 2**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'**

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:	
Nato a:	il
Residente in:	
Via:	
In qualità di:	Titolare di domanda di aiuto ammesso ai benefici della Misura 216 - Azione 2" Fasce tampone e aree umide" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia
Il/la sottoscritto/a:	
Nato a:	il
Residente in:	
Via:	
In qualità di:	Direttore dei lavori

DICHIARANO

Che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente ai titoli abilitativi conseguiti.

Fatto a il

Firma del direttore dei lavori

Firma del Titolare di domanda

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 3**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'**

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:		
Nato a:		il
Residente in:		
Via:		

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 216 - Azione 2" Fasce tampone e aree umide" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia

DICHIARA

di aver preso visione di quanto stabilito nel paragrafo 11 del bando, recante "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

Fatto a _____ il _____

Firma del Titolare di domanda

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI
Ordinanza 14 luglio 2011, n. 7

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione esecutiva della Giunta n. 147 del 19/10/2004, la Provincia di Bari ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della S.P. n. 60 Triggiano - Ponte S. Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16, per l'importo totale di euro 5.164.502,07 di cui euro 730.832,79 a disposizione per le espropriazioni;

Visto che per dare esecuzione all'avvio dei lavori è stata ravvisata la necessità di avvalersi della procedura d'urgenza preordinata all'occupazione prevista dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dall'art. 15, comma 2, lettera c) della Legge Regionale n. 3/2005;

Vista la delibera di Consiglio del Comune di Triggiano n. 38 del 31.08.2005;

Visto che per la realizzazione delle opere sono stati emanati i decreti n. 37 del 15.11.2005; n. 3 del 09/01/2006; e n. 12 del 24/03/2006;

Visto che, mediante i citati decreti è stata indicata l'indennità espropriativa delle aree espropriande, così come riportata negli elaborati allegati agli stessi decreti;

Visti i tipi di frazionamento delle aree espropriande;

Visto che a successiva notifica del decreto 12/2006, in relazione all'area in agro di Triggiano nel foglio 5, part.lla 107 dai proprietari della stessa signori Ditrani Giovanni nato a Triggiano il 03/05/1941 e Signora Mitarotondo Teresa nata a

Triggiano il 17.12.1939, è stata dichiarata la propria dichiarazione di accettazione dell'indennità;

Visto che ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la suddetta dichiarazione di accettazione è irrevocabile;

Vista la documentazione rilasciata dalla Conservatoria dei Registri immobiliari in ordine alla titolarità dell'area in questione, individuata nei Signori su citati, e la libertà certificata della stessa area da vincoli, gravami e diritti di terzi;

Visto che, pertanto occorre, disporre in favore dei titolari dell'area di che trattasi, il pagamento delle indennità spettanti, nella misura del 100%;

Vista la documentazione agli atti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 3/2005;

Visto il D.P.R. 327/2001 ed s.m.i.;

ORDINA

ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 327/01 come modificato dal d.lgs 27/12/2002 n. 302 ed s.m.i., in favore del Signor Ditrani Giovanni nato a Triggiano il 03/05/1941 C.F. DTR GNN 41E03 L425E e della Signora Mitarotondo Teresa nata a Triggiano il 17.12.1939 C.F. MTR TR5 39T57 L425V, proprietari dell'area in agro di Triggiano nel foglio 5, part.lla 107 di mq. 991, il pagamento diretto nella misura di euro 2.683,66 quale indennità omnicomprensiva dovuta ai sensi della normativa vigente per l'esproprio della stessa area.

Le suddette somme non soggette alla ritenuta del 20% prevista ai sensi dell'art. 11 della legge 431/91 ed s.m.i.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel BUR Puglia ai sensi dell'art. 26 comma 7.

Il Dirigente
Ing. Ventura Carella
